

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 1990

relativa alla conclusione della convenzione tra la Comunità economica europea e l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA), per l'assistenza ai profughi nei paesi del Vicino Oriente

(90/222/CBE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che la Comunità desidera proseguire il suo programma di aiuto ai profughi della Palestina nei paesi del Vicino Oriente;

considerando che la convenzione conclusa con l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA), per l'assistenza ai profughi nei paesi del Vicino Oriente, approvata il 5 maggio 1987 ⁽²⁾, è scaduta il 31 dicembre 1989;

considerando che occorre concludere con l'UNRWA una nuova convenzione affinché l'aiuto della Comunità possa continuare ad essere erogato nel quadro di un'azione globale e continua;

considerando che la prosecuzione dell'aiuto a favore dell'UNRWA contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Comunità;

considerando che il trattato non prevede per l'adozione della presente decisione poteri d'azione diversi da quelli dell'articolo 235,

DECIDE:

Articolo 1

È approvata a nome della Comunità la convenzione tra la Comunità economica europea e l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA), per l'assistenza ai profughi nei paesi del Vicino Oriente.

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Le questioni relative all'esecuzione del programma comunitario di aiuto alimentare a favore dell'UNRWA sono definite conformemente alla procedura stabilita nel regolamento (CEE) n. 3972/86 ⁽³⁾ oppure in eventuali regolamenti in materia di aiuto alimentare che abrogano e sostituiscano detto regolamento.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare la convenzione al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 aprile 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. REYNOLDS

⁽¹⁾ GU n. C 113 del 7. 5. 1990.

⁽²⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.